

A.U.R.I.

Autorità Umbra Rifiuti Idrico

(L.r. n.11/2013)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI DIPENDENTI DELL'AURI.

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 30/05/2017)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri generali e le modalità di rimborso per le spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute dagli amministratori e dal personale dipendente che si rechino in missione/trasferta per conto e nell'interesse dell'Ente.
2. Ai fini del presente Regolamento:
 - per Amministratori si intendono i Sindaci o loro delegati membri del Consiglio direttivo. Per missione/trasferta si intende lo spostamento dalla sede del Comune di appartenenza per partecipare a riunioni, incontri, convegni, ecc. nelle materie di competenza, in qualunque sede regionale o extraregionale.
 - per personale dipendente si intendono coloro che hanno un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato o determinato. Per missione/trasferta si intende lo spostamento dalla sede territoriale di appartenenza per partecipare come sopra.

Art.2 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano, oltre agli amministratori ed al personale dipendente come individuati nel precedente articolo 1, agli organi obbligatori per legge che effettuano funzioni di natura istituzionale dell'Ente, qualora ne sia autorizzata la missione.

Art.3 - Autorizzazione alla missione

1. Le missioni dei membri del Consiglio Direttivo sono comunicate alla segreteria del Presidente. Le missioni dei membri dell'Ufficio di direzione si intendono non soggette ad autorizzazione stante l'autonomia decisionale in merito ai tempi e modalità di espletamento della prestazione lavorativa, fermo l'indirizzo e controllo del Presidente. Le missioni dei dipendenti sono autorizzate dal Direttore o, se non presente, dal dirigente di subambito.

2. In circostanze eccezionali, qualora l'urgenza non abbia consentito l'autorizzazione preventiva, il provvedimento può essere anche successivo.

6. La richiesta di autorizzazione indirizzata al Direttore o, se non presente, al dirigente di subambito, deve contenere:

a) nome e cognome;

b) località di missione;

c) motivazione della missione;

d) giorno ed ora presunti d'inizio e di fine missione;

e) mezzo di trasporto utilizzato (vettura fornita direttamente dall'Ente, mezzo pubblico, mezzo gratuito fornito da altri enti o privati senza oneri per l'Ente, eccezionalmente e nei soli casi consentiti, il mezzo proprio);

f) qualora l'incaricato della missione utilizzi il proprio mezzo, ossia un mezzo di sua proprietà, la richiesta di autorizzazione deve contenere altresì tipo e numero di targa del veicolo.

Art. 4 - Mezzi di trasporto utilizzabili

1. Gli amministratori ed il personale dipendente devono utilizzare prioritariamente i mezzi di trasporto propri dell'Ente se disponibili, oppure i mezzi di trasporto pubblico.

2. E' anche ammesso l'uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero quando, per particolari necessità, si deve raggiungere rapidamente il luogo di destinazione.

3. Non sono, di norma, ammessi rimborsi per spese di taxi, a meno che nella località non esista servizio di trasporto pubblico o ci sia uno sciopero degli stessi in atto oppure gli orari d'inizio o conclusione degli impegni di lavoro non siano compatibili con l'uso dei normali mezzi di linea.

4. Gli amministratori ed il personale dipendente possono procedere all'utilizzo del mezzo di trasporto proprio nei seguenti casi:

a) quando non siano disponibili i mezzi di trasporto dell'Ente e non può farsi utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico o il ricorso agli stessi comporti un costo maggiore e/o un eccessivo dispendio di tempo lavorativo, tale da rendere più economico l'uso del mezzo proprio;

b) quando l'orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con l'espletamento delle incombenze connesse al mandato o alla missione;

L'uso del mezzo proprio equivale a propria dichiarazione che sussistono i presupposti del 4a) e/o 4b).

5. Qualora l'amministratore o il dipendente utilizzi il mezzo proprio, a seguito di specifica autorizzazione, si applicano per eventuali sinistri le coperture assicurative specificamente indicate nelle polizze stipulate dall'Ente .

Art. 5 - Spese di viaggio

1. Una volta effettuata la missione gli amministratori ed i dipendenti hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese, debitamente documentate, per i viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea, tenendo presente i seguenti limiti massimi:

a) Treni rapidi, normali, speciali e di alta velocità: costo del biglietto in 1°/2° classe nonché un compartimento singolo in carrozza letto, per i viaggi compiuti nottetempo;

b) nave/ traghetto costo del biglietto in 2° classe;

c) aerei, costo del biglietto in classe economica;

d) altri servizi pubblici di linea quando consentano un risparmio di tempo o quando manchi il collegamento ferroviario;

2. In caso di uso del mezzo proprio, per quanto disposto dall'art. 4.4a) e 4.4b), spetta il rimborso della spesa per il pagamento del pedaggio autostradale e del parcheggio a pagamento, purché documentati, nonché il costo di 1/5 della benzina super per km percorso comunque entro il limite massimo del costo che l'amministrazione sosterebbe nel caso di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto per il medesimo percorso (in coerenza con Deliberazione Corte dei conti dell'Umbria n. 16/2014).

Per "percorso" deve intendersi i mezzi pubblici (taxi- autonoleggio-autobus-treno-ecc.) necessari da sede di lavoro a sede di missione.

Art. 6 - Spese di soggiorno degli amministratori

1. Si considerano spese di soggiorno le spese di pernottamento e le spese per la consumazione di pasti.

2. Gli amministratori in missione hanno facoltà di pernottare in alberghi di categoria fino a 4 stelle o corrispondente. Le predette spese devono riguardare la sola persona dell'amministratore in missione, non essendo ammesso includere nelle spese di missione il rimborso delle spese per persone ospiti.

3. Le spese di soggiorno sostenute dall'amministratore sono liquidate entro 30 giorni dalla richiesta dell'amministratore, corredata della relativa documentazione, entro il limite massimo stabilito dall'art. 3 del Decreto interministeriale del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2011 ovvero:

- € 184,00 per un giorno di missione fuori sede con pernottamento;

- € 160,00 per missioni fuori sede che non superino diciotto ore e che prevedono un pernottamento;

- € 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a sei ore;

- € 28,00 per missioni di durata inferiore a sei ore in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza.

La durata della missione comprende anche i tempi occorrenti per il viaggio.

4. In occasioni di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure del rimborso sono le medesime previste dal comma 3.

Art. 7 - Spese di soggiorno dei dipendenti

1. Per l'invio in missione, al dipendente di qualifica non dirigenziale compete il rimborso delle seguenti spese debitamente documentate:

- la spesa di un pasto, nel limite di € 22,26, quando la missione è di durata di almeno 8 ore;

- la spesa di due pasti, nel limite di € 44,26, quando la missione è di durata superiore a 12 ore;

- la spesa per il pernottamento in albergo di categoria fino a 4 stelle, quando la missione è di durata superiore a 12 ore.

2. Ai dirigenti in missione compete il rimborso delle seguenti spese debitamente documentate:

- la spesa di un pasto, nel limite di € 30,55, quando la missione è di durata di almeno 8 ore;

- la spesa di due pasti, nel limite di € 61,10, quando la missione è di durata superiore a 12 ore;

- la spesa per il pernottamento in albergo di categoria fino a 4 stelle, quando la missione è di durata superiore a 12 ore.

La spesa eccedente gli importi massimi suindicati non potrà essere rimborsata e resterà a carico del dipendente.

3. I dipendenti che hanno svolto una missione di durata inferiore ad 8 ore, non hanno diritto al rimborso del pasto.

4. Non sono assimilati al pasto colazioni, spuntini, merende, pause caffè, ecc., che pertanto non danno diritto a rimborso, salvo che la loro inclusione insieme ai 2 pasti non superi l'importo massimo previsto.

5. I pasti devono essere effettuati in località comprese nel percorso di missione, nella stessa località di missione o in località vicine. Non potranno essere rimborsati pasti effettuati nella località sede di servizio o in quella di dimora abituale.

6. Non sono rimborsabili altre spese alimentari o di ristoro al di fuori del numero dei pasti a cui si ha diritto secondo quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. In occasioni di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure del rimborso sono le medesime previste dai commi 1 e 2.

Art.8 - Spese non rimborsabili

1. Le spese non documentate non danno diritto a rimborso alcuno.

2. Non è consentito in nessun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della strada, compiute con l'uso del mezzo, sia proprio che dell'ente, nel corso dei viaggi relativi alle missioni per conto dell'Ente.

3. In caso di smarrimento o furto dei documenti giustificativi originali il rimborso viene effettuato solo su presentazione di :

a) in caso di furto: di copia di denuncia all'autorità competente

b) in caso di smarrimento: di duplicato qualora si tratti di documenti intestati (tipo fattura nominativa) per i quali il soggetto interessato al rimborso, potrà rivolgersi all'esercente che lo ha emesso;

4. Nei casi in cui vengano smarrite ricevute o scontrini fiscali relativi alla fruizione del vitto o al pagamento di pedaggi autostradali, parcheggi o altro poiché il loro utilizzo non è riconducibile alla persona che ha effettuato la missione, la documentazione non potrà essere sostituita dalla dichiarazione del dipendente o dell'amministratore e, pertanto, non sarà possibile procedere al rimborso delle spese sostenute.

Art. 9 - Anticipazione delle spese di viaggio

1. Nel caso in cui per l'invio in missione, si debba sostenere una spesa superiore ad € 100,00, si ha diritto ad un'anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo (rimborso spese) presumibilmente spettante per la missione. In tal caso, la spesa complessiva sostenuta per la missione sarà comunque rimborsata, a seguito di compilazione dell'apposito modulo e di produzione dei relativi documenti giustificativi, come previsto dall'art. 10 del presente regolamento. Il rimborso verrà erogato per cassa o in busta paga e sarà conguagliato con l'eventuale anticipo percepito.

Art. 10 - Durata della missione ed orario di lavoro per il personale dipendente

1. Se la missione comporta un viaggio, la durata dello stesso va a coprire soltanto l'orario giornaliero dovuto, se effettuato in orario di servizio. In nessuno caso il tempo del viaggio, se eccedente l'orario dovuto, va considerato lavoro straordinario. E' considerato lavoro straordinario, infatti, solo il tempo "effettivamente

lavorato” nella sede della missione (ovvero l’orario del corso in caso di missione per formazione) se eccedente l’orario d’obbligo giornaliero contrattualmente previsto. Dal computo del lavoro straordinario restano, quindi, escluse le ore di viaggio impiegate per raggiungere la sede della missione e quelle per rientrare in sede, non costituendo tali ore attività lavorativa. Nel conteggio dell’orario giornaliero si deve inoltre obbligatoriamente detrarre l’intervallo per la consumazione dei pasti e il pernottamento. Nel caso in cui il servizio di missione si svolga durante un giorno non lavorativo o festivo, il tempo effettivamente lavorato potrà essere considerato quale lavoro straordinario, fermo restando che il tempo trascorso in viaggio non costituisce lavoro straordinario.

Art. 11 - Missioni del personale con forme contrattuali flessibili e non dipendente

1. Il personale con incarico di “collaborazione coordinata e continuativa” può recarsi in missione per esigenze connesse all’espletamento dell’incarico conferito, previa autorizzazione, a condizione che nel contratto stipulato all’atto del conferimento dell’incarico, non sia stata espressamente esclusa tale possibilità.
2. In questo caso per il rimborso delle spese documentate viene applicata la stessa procedura, ad eccezione dell’erogazione dell’anticipazione delle spese prima della partenza per la missione
3. Per il trattamento delle missioni relativo al personale “comandato ” da altri Enti, si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 12 - Richiesta di rimborso

1. Gli amministratori ed i dipendenti entro trenta giorni dal compimento della missione rimettono la richiesta di liquidazione delle spese di viaggio e di soggiorno.
2. A corredo della richiesta di liquidazione, da effettuare utilizzando apposito modello, deve essere prodotta la documentazione in originale giustificativa delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 13 - Norma finale

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni altra norma interna vigente.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore alla data di adozione della Deliberazione di approvazione.